Nota del Consiglio Nazionale degli Ingegneri

Audizione sul disegno di legge di Bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2027 e bilancio pluriennale 2027-2029 (A.C. 3174)

Nota: gli articoli e i commi citati sono quelli del disegno di legge A.C. 3174, presentato il 30 ottobre 2026

Premessa

Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri valuta il disegno di legge di bilancio 2027 come una manovra di tenuta. Conferma i bonus edilizi, alle aliquote di detrazione del 2026, evitando il calo previsto a legislazione vigente, per un altro anno e rilancia il Conto termico per l'edilizia pubblica dal 2028. Amplia il regime forfetario e destina le nuove risorse soprattutto a energia e ferrovie. Ci sono però alcuni elementi critici. Le quote 2027 dei crediti Superbonus relativi alle spese 2023, detenuti anche da banche, società e professionisti, vengono ripartite in dieci rate annuali (art. 37). Secondo la relazione illustrativa la spesa in conto capitale a legislazione vigente scende di 51,2 miliardi tra il 2027 e il 2029, soprattutto per l'esaurirsi dei crediti dei bonus edilizi. Per la prevenzione sismica degli edifici pubblici il Fondo viene rimodulato: 30 milioni annui nel 2027-2030 al posto di 60 milioni nel 2027 e nel 2028 (art. 116). Mancano strumenti di incentivo dedicati agli studi professionali sia per l'acquisto di beni e servizi ad elevato contenuto tecnologico che per la formazione sull'uso degli strumenti di Intelligenza artificiale.

1. Bonus edilizi e riqualificazione del patrimonio

Sismabonus 2027 al 50% sull'abitazione principale e al 36% sugli altri immobili, con tetto di 96.000 euro e attestazione del professionista abilitato (art. 4, comma 1, lett. b, nuovo art. 360-bis TUIR, commi 1-8)

La proroga evita il calo delle aliquote previsto a legislazione vigente. Positivo anche che le spese di classificazione e verifica sismica restino detraibili (comma 2), così come il Sismabonus acquisti per demolizione e ricostruzione (comma 7). Il comma 8 conferma il ruolo del professionista nell'attestare l'efficacia degli interventi.

La criticità è l'orizzonte annuale. Un intervento strutturale serio richiede circa due anni tra diagnosi, progetto, titoli e cantiere, pertanto un incentivo rinnovato con un orizzonte temporale molto limitato, come accaduto in questi anni, fa perdere di efficacia questa misura e rende impossibile varare, nel nostro paese un Piano organico di prevenzione dal rischio sismico. Il CNI chiede un Sismabonus pluriennale, almeno al 2030. Non possiamo inoltre che chiedere di tornare ad aliquote di detrazione crescenti rispetto all'abbassamento della classe di rischio dell'edificio su cui si interviene.

Ecobonus 2027 al 50% o al 36%, con tetto unico di 96.000 euro per unità e 40.000 euro per unità nei condomini, ed esclusione delle caldaie a combustibili fossili (art. 4, comma 1, lett. b, nuovo art. 360-ter TUIR, commi 1-11)

Il testo riordina la materia, supera i limiti di detrazione per singolo intervento e introduce un tetto unico. Questa semplificazione è utile, ed è coerente con la direttiva EPBD (direttiva UE 2024/1275, art.

17, par. 15) l'uscita dalle caldaie fossili. Restano centrali l'asseverazione del tecnico abilitato, che ne risponde civilmente e penalmente (comma 8, lett. a), e l'APE o l'attestato di qualificazione energetica (comma 8, lett. b; comma 9).

Le criticità sono due. Nei condomini il limite di 40.000 euro per unità penalizza proprio gli interventi sull'involucro, che sono i più efficaci. I nuovi massimali di costo e i controlli ENEA in situ sono rinviati a decreti attuativi (comma 11), per i quali il testo non fissa alcun termine, e senza tempi certi il mercato si blocca. Il CNI chiede di allineare il tetto condominiale a quello per unità. Chiede anche che i decreti siano adottati entro 60 giorni, con il coinvolgimento delle professioni tecniche.

Bonus casa 2027 al 50% o al 36% fino a 96.000 euro e bonus mobili al 50% fino a 5.000 euro (art. 4, comma 1, lett. b, nuovo art. 360-quater TUIR)

La conferma della manutenzione ordinaria e straordinaria sostiene la domanda diffusa di progettazione, direzione lavori e pratiche edilizie. Il testo non disciplina il cumulo tra il tetto di 96.000 euro e quello autonomo dell'Ecobonus per gli interventi di natura energetica, e questo può generare incertezze interpretative. Serve un chiarimento.

Rateizzazione in dieci anni delle quote 2027 dei crediti Superbonus 2023 (art. 37, comma 1)

Questa potrebbe essere una misura critica per molti professionisti, ovvero per quelli che hanno operato nella progettazione di interventi con Superbonus acquisendo i crediti di imposta. Le quote annuali utilizzabili nel 2027 dei crediti da cessione o sconto in fattura per spese Superbonus 2023 vengono ripartite in dieci rate annuali di pari importo, salvo le quote per cui è stata esercitata l'opzione di cui all'art. 9, comma 4, del DL n. 176/2022. La relazione tecnica stima per il 2027 un effetto di circa 18,5 miliardi di minori compensazioni, con effetti di segno opposto per circa 2,05 miliardi annui dal 2028 al 2036.

Si tratta di una modifica che incide su crediti già acquisiti, che non riguarda ovviamente le famiglie che hanno usufruito degli incentivi, ma le banche ed i professionisti che avevano pianificato il proprio livello di liquidità, considerando di utilizzare i crediti di imposta acquisiti in un periodo molto più breve dei 10 anni ora imposti. Il CNI chiede di stralciare la norma o almeno di escludere professionisti, imprese e soggetti non bancari.

Proroga al 2029 delle garanzie potenziate del Fondo prima casa (art. 2, commi 1-3)

Il comma 3 incrementa la dotazione del Fondo di 200 milioni per ciascuno degli anni 2028 e 2029. L'effetto sulla domanda di compravendite e ristrutturazioni è indiretto ma positivo. Andrebbe collegato a premialità per l'acquisto di immobili in classe energetica elevata o con miglioramento sismico.

2. Industria, innovazione e perizie tecniche

Credito d'imposta del 30% sui canoni di abbonamento a servizi cloud per beni immateriali 4.0, con 30 milioni annui nel 2027-2029 (art. 12, commi 1-4)

La misura riconosce che la trasformazione digitale passa sempre più per servizi in abbonamento e non per acquisti. Le risorse però sono modeste e il rispetto del limite annuo di spesa sarà garantito da procedure di concessione da definire con decreto entro 60 giorni (comma 4).

Inoltre il beneficio è riservato alle imprese residenti e alle stabili organizzazioni (comma 1) ed esclude i liberi professionisti, che usano massicciamente software BIM, di calcolo strutturale e di modellazione energetica in cloud. Il CNI chiede di estendere la misura agli esercenti arti e professioni e di aumentare la dotazione.

Intendiamo, in particolare, fare presente che alcune misure di incentivo per l'acquisto di beni materiali e di servizi tecnologici per chi opera nella libera professione, sono talvolta previste da alcune regioni, peraltro in modo discontinuo nel tempo. Non esistono incentivi di questo tipo a livello nazionale per chi, come i liberi professionisti, non sono iscritti al registro delle imprese ma all'albo professionale. Riteniamo, pertanto, che i tempi siano maturi per prevedere nei programmi nazionali di incentivo all'innovazione, sempre e comunque specifiche linee di incentivo per chi opera nella libera professione, ponendo fine ad una disparità di trattamento nell'accesso agli incentivi pubblici che dura ormai da troppo tempo.

Assenza di nuove misure su iperammortamento, Transizione 4.0/5.0 e perizia tecnica

Nel DDL non si trovano disposizioni nuove o di rifinanziamento sulla maggiorazione degli ammortamenti né su strumenti per cui sia richiesta la perizia di un tecnico iscritto all'Albo professionale (Ingegnere o perito industriale). Resta la disciplina vigente (art. 1, commi 427-436, legge n. 199/2025): l'iperammortamento, che ha sostituito i crediti d'imposta Transizione 4.0 e 5.0, riguarda gli investimenti dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028, con comunicazione di completamento entro il 15 novembre 2028 e perizia tecnica asseverata obbligatoria.

Il CNI segnala la necessità di allungare la scadenza di questo programma.

Sostegno al costo dell'energia per imprese energivore e PMI non energivore, condizionato al reinvestimento del 100% in investimenti verdi (artt. 82 e 83, commi 1-4)

L'articolo 82 stanzia 1 miliardo nel 2028, 800 milioni nel 2029 e 700 milioni nel 2030. L'articolo 83 stanzia 1 miliardo nel 2027 e 1,43 miliardi nel 2028, con 600 e 500 milioni nel 2029 e nel 2030 a valere sugli oneri di sistema; la sua efficacia è subordinata all'autorizzazione UE (comma 2). Il punto di forza è il vincolo di reinvestimento in autoproduzione rinnovabile, accumuli, efficienza, pompe di calore e recupero di calore, da completare entro 36 mesi dalla concessione (art. 83). È un'opportunità rilevante per la progettazione impiantistica e le diagnosi energetiche.

La criticità è che la verifica è affidata al GSE, che per l'art. 83 può avvalersi delle Camere di commercio, senza alcun ruolo per la certificazione tecnica. Il CNI chiede che il decreto attuativo preveda una certificazione ex ante ed ex post, redatta da un ingegnere abilitato, della coerenza e dell'effettiva realizzazione degli investimenti. Chiede anche che gli studi professionali, equiparati alle PMI ai fini dei

fondi strutturali europei (art. 12, comma 2, legge n. 81/2017), siano espressamente ammessi all'articolo 83.

Rifinanziamento del credito d'imposta ZES unica con 1,4 miliardi nel 2027 e 500 milioni nel 2028 (art. 85, comma 1)

Il rifinanziamento, che porta lo stanziamento a 2,4 miliardi nel 2027 e a 1,25 miliardi nel 2028, sostiene gli investimenti produttivi nei territori della ZES unica (Mezzogiorno, Abruzzo, Marche e Umbria), con ricadute su progettazione di stabilimenti, impianti e collaudi. Manca però una perizia tecnica sulla congruità e sulla destinazione dei beni agevolati. Inoltre il comma 2 prevede che la misura sia oggetto delle valutazioni dei piani di analisi e valutazione della spesa, il che ne rende incerta la stabilità.

Attuazione del Codice degli incentivi: articolazione del Fondo per la crescita sostenibile in sezioni per R&S, start-up, transizione verde e digitale e credito (art. 86, commi 1-6)

La razionalizzazione è positiva perché dà più trasparenza e programmabilità. Il CNI chiede che le discipline quadro attuative riconoscano i professionisti e le STP come beneficiari, e i loro elaborati tecnici come requisito di ammissibilità.

3. Conto termico ed energia

Rifinanziamento del Conto termico per l'edilizia pubblica: 600 milioni nel 2028 e 500 milioni nel 2029 e nel 2030, a copertura integrale per ospedali, scuole, università, AFAM, enti di ricerca e impianti natatori e per gli sport del ghiaccio con riduzione di almeno il 30% dell'energia primaria (art. 80, commi 1-2)

Il CNI esprime il proprio parere favorevole a questa misura che si aggiunge ad altre misure finalizzate all'efficientamento energetico degli edifici, in particolare, in questo caso, dei soli edifici pubblici. Non sono previsti tuttavia incentivi per il 2027 ma solo a partire dal 2028. I decreti attuativi sono da adottare entro 90 giorni (comma 2).

Inoltre, nella misura non sembra essere prevista una quota di finanziamento specificatamente destinato alla progettazione e diagnosi. Il comma 2 rinvia a decreti, da adottare entro 90 giorni, i criteri di verifica della riduzione del fabbisogno di energia primaria e i requisiti tecnici degli interventi: è la sede per riconoscere diagnosi, progettazione e certificazione a cura di professionisti abilitati.

Contributi in conto capitale fino al 40% per impianti fotovoltaici fino a 1 MW: 800 milioni nel 2028 e 200 milioni nel 2029 e nel 2030, con contingente di 3 GW (art. 79, commi 1-2)

La misura è utile per la generazione distribuita e per le PMI. Il decreto attuativo è da adottare entro 120 giorni dall'entrata in vigore della legge (comma 1). Va evitato un sovraccarico autorizzativo e va chiarito il ruolo dell'asseverazione tecnica.

Incentivi al biometano: contributo fino al 40% con 100 milioni nel 2028 e 300 milioni nel 2029 e nel 2030 (art. 81, commi 1-4)

La misura apre spazi di progettazione impiantistica. L'efficacia però è subordinata all'autorizzazione UE sugli aiuti di Stato (comma 3), e i tempi sono incerti.

Governance del Piano sociale per il clima (art. 84)

L'Unità di missione presso il MASE è una buona premessa per l'uso del Fondo sociale per il clima 2026-2032, che include l'efficientamento degli edifici delle famiglie vulnerabili. Il CNI chiede di essere coinvolto nella definizione dei requisiti tecnici.

4. Fiscalità dei professionisti, regime forfetario e STP

Regime forfetario: soglia di accesso elevata a 100.000 euro per le imposte sui redditi, con soglia IVA ferma a 85.000 euro e cessazione nell'anno oltre 115.000 euro per le imposte sui redditi e oltre 100.000 euro per l'IVA (art. 9, comma 2, lett. a-c)

Il DDL non interviene sulle aliquote (15%, e 5% per le nuove attività). La relazione tecnica stima circa 41.000 nuovi aderenti. L'ampliamento è positivo per molti giovani ingegneri.

Una prima criticità riguarda il doppio binario tra fiscalità dei redditi e IVA. Tra 85.000 e 100.000 euro il professionista resta forfetario ai fini dei redditi ma rientra, dall'anno successivo, nell'IVA ordinaria, con fatturazione, liquidazioni e dichiarazione IVA. Il risultato è un regime ibrido più complesso. Resta poi irrisolto il "gradino" fiscale all'uscita dal regime, che disincentiva la crescita e l'aggregazione. Il CNI chiede un meccanismo di uscita graduale, ad esempio una flat tax incrementale biennale. Chiede anche che la partecipazione a STP e associazioni professionali non sia causa di esclusione dal regime.

Il CNI ritiene tuttavia che debba essere affrontata anche una questione più generale: nel regime forfetario, la mancata applicazione dell'IVA sulle prestazioni, accompagnata dall'impossibilità di detrarre l'IVA sugli acquisti, può determinare differenze nelle condizioni di offerta dei servizi professionali. A parità di compenso, infatti, il professionista forfetario presenta al committente un preventivo senza IVA, mentre il professionista in regime ordinario deve applicarla. La differenza incide soprattutto nei rapporti con i clienti che non possono detrarre l'imposta, creando un'asimmetria concorrenziale non legata alla qualità della prestazione.

Un'ulteriore criticità riguarda le collaborazioni e le aggregazioni professionali. Il professionista forfetario che assume un incarico e affida parte delle attività a colleghi in regime ordinario deve sostenere l'IVA addebitata da questi ultimi senza poterla detrarre: tale imposta diventa quindi un costo aggiuntivo, che può scoraggiare il ricorso a competenze esterne. Quando il professionista opera come capofila, incassando il corrispettivo complessivo per poi remunerare i colleghi, i compensi percepiti rilevano inoltre ai fini delle soglie del regime, pur essendo in parte destinati ad altri professionisti. Si tratta di effetti che possono ostacolare proprio le forme di collaborazione multidisciplinare di cui la professione ha crescente necessità.

Il CNI, senza mettere in discussione il valore delle agevolazioni a favore dei redditi professionali più contenuti, ritiene pertanto preferibile valutare una progressiva separazione tra il trattamento agevolato delle imposte sui redditi e il regime IVA. L'obiettivo dovrebbe essere quello di applicare regole IVA omogenee alle prestazioni professionali, con il relativo diritto alla detrazione, trasferendo il sostegno economico ai beneficiari su una minore imposta sostitutiva e/o sull'ampliamento della platea ammessa al regime agevolato. Una riforma di questo tipo andrebbe accompagnata da adempimenti

IVA semplificati, da adeguate misure transitorie e da una valutazione degli effetti sul gettito e sui professionisti che operano prevalentemente con clienti privati.

Nello specifico il CNI chiede che anche per le STP possa valere l'applicazione del regime forfetario, con aliquota del 15% fino ad un massimo di 100.000 euro di reddito per ciascun socio, tassando la parte restante dei redditi della società con aliquota ordinaria.

Soglia di reddito da lavoro dipendente compatibile con il forfetario portata da 30.000 a 35.000 euro per il 2027 (art. 9, comma 3)

La misura favorisce gli ingegneri che affiancano un rapporto di dipendenza all'attività libero-professionale. Il CNI chiede di renderla strutturale.

Soglia di esclusione dalla compensazione ridotta da 50.000 a 30.000 euro di debiti iscritti a ruolo (art. 36, comma 1)

La norma è condivisibile nell'obiettivo antifrode. Può però colpire studi in temporanea difficoltà, spesso causata dai ritardi di pagamento della PA. Il CNI chiede di consentire la compensazione con crediti verso le pubbliche amministrazioni certificati.

5. Sostegno agli studi professionali e welfare

Proroga al 2027 della decontribuzione per assunzioni di donne svantaggiate, giovani under 35 e lavoratori nella ZES unica (art. 42, commi 1-3)

Ne beneficiano i datori di lavoro privati, quindi anche gli studi professionali. Per il bonus ZES il testo si riferisce alla ZES unica (Mezzogiorno): l'applicabilità a Marche e Umbria va verificata sul DL n. 62/2026. È positiva, ma resta annuale.

Maggiorazione della deduzione del costo del lavoro per nuove assunzioni: 80% per le lavoratrici madri e 40% per gli under 36 (art. 43, comma 1)

La misura sostiene la stabilizzazione dei giovani ingegneri negli studi. Va confermato espressamente che si applica anche ai titolari di reddito di lavoro autonomo, e il CNI chiede di renderla pluriennale.

Imposta sostitutiva dell'1% sugli incrementi di reddito dei giovani dipendenti (art. 44)

La misura (nati dopo il 31 dicembre 1997, reddito fino a 28.000 euro, quota agevolata non oltre 2.500 euro, solo per il 2027) può favorire indirettamente le assunzioni negli studi. Non ha però alcun equivalente per i giovani professionisti autonomi.

Bonus di 100 euro mensili per le lavoratrici madri con due o più figli e reddito fino a 40.000 euro, esteso alle iscritte alle casse professionali (art. 57, commi 1-3)

L'inclusione esplicita delle iscritte alle casse di previdenza professionali è un elemento di equità che il CNI apprezza.

6. Intelligenza artificiale e formazione

Rafforzamento dell'Osservatorio sull'intelligenza artificiale nel mondo del lavoro, con 5 milioni di euro per il 2027 (art. 46, commi 1-3)

La misura riguarda le politiche attive del lavoro, con attenzione ai lavoratori più esposti alla trasformazione tecnologica. Per i liberi professionisti non è previsto alcun incentivo per formarsi sull'IA o adottarla, pur essendo previsto, nel disegno di legge delega sugli ordinamenti professionali (A.C. 3068, approvato dal Senato), un numero minimo di ore obbligatorie di formazione continua su strumenti digitali e intelligenza artificiale (art. 2, comma 1, lett. u, n. 6). Un obbligo formativo senza un sostegno ai costi rischia di gravare per intero sugli studi. Per l'ingegneria si tratta di un vuoto grave: l'IA sta trasformando progettazione, calcolo, BIM e gestione dei cantieri.

Il CNI propone: l'istituzione di un voucher per l'acquisto di strumenti e licenze IA e per i corsi di formazione obbligatoria da parte degli studi; il coinvolgimento degli Ordini nell'Osservatorio.

7. Opere pubbliche, infrastrutture, ricostruzione e prevenzione

Fondo per la mitigazione della vulnerabilità sismica degli edifici pubblici rimodulato: 30 milioni annui nel 2027-2030 al posto di 60 milioni nel 2027 e nel 2028 (art. 116, comma 1)

Dimezzare per il 2027 e il 2028 lo stanziamento annuo del Fondo (il totale di 240 milioni resta invariato, ma slitta fino al 2030) contraddice l'esperienza di tutti i terremoti recenti. Il CNI chiede di ripristinare lo stanziamento originario e di rendere strutturale un piano nazionale di prevenzione.

Piattaforma di gestione e monitoraggio delle ricostruzioni post-calamità, basata su GEDISI di Fintecna (art. 114), e modifiche alla legge n. 40/2025 su struttura di supporto e commissari (art. 115)

L'adeguamento di GEDISI all'uso istituzionale del Dipartimento Casa Italia (1,8 milioni nel 2027, 1,6 nel 2028, 0,65 nel 2029) va nella direzione dell'uniformità delle procedure. Il CNI chiede che la piattaforma sia interoperabile con i sistemi usati dai professionisti, per evitare doppi caricamenti.

8. Ulteriori punti da valutare

Incentivi tecnici e oneri a carico delle amministrazioni (art. 68)

L'interpretazione autentica stabilisce che le risorse per gli incentivi tecnici (art. 45, comma 2, d.lgs. n. 36/2023 e art. 113, comma 2, d.lgs. n. 50/2016) comprendono oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione e IRAP. Per gli ingegneri dipendenti pubblici che svolgono funzioni di RUP, progettazione e direzione lavori ciò può ridurre l'importo netto effettivamente corrisposto. Il CNI chiede di valutare l'impatto della norma sulla funzione tecnica interna delle stazioni appaltanti.

Supporto tecnico-ingegneristico alla ricostruzione (art. 113, comma 22)

La norma consente di avvalersi di Fintecna S.p.A. e delle società da essa controllate, mediante convenzioni, per il supporto tecnico-ingegneristico e tecnico-amministrativo alla ricostruzione

pubblica e privata. Il CNI chiede che il ricorso a queste strutture non escluda il coinvolgimento dei liberi professionisti, con affidamenti trasparenti e concorrenziali.

Voucher per l'infanzia ai lavoratori autonomi (art. 60)

Il contributo fino a 500 euro mensili, nel limite di 15 milioni annui nel 2027-2029, è riservato ai genitori autonomi iscritti alle gestioni INPS e alla Gestione separata. A differenza dell'art. 57, non menziona le casse di previdenza professionali. Il CNI chiede di includere anche gli iscritti alle casse.